



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO


*IX Legislatura*

# **ORDINE DEL GIORNO**

## **N. 282**

**OGGETTO:** PIANO CASA/89

**PRESENTATO DAI CONSIGLIERI:** ROSSODIVITA - BERARDO



*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei*  
*Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 06659372339 Fax 0665932217*  
*e\_mail: [segr.radicali@regione.lazio.it](mailto:segr.radicali@regione.lazio.it)*

Al Presidente del Consiglio  
Regionale del Lazio  
Mario Abbruzzese  
SEDE

Oggetto: Piano casa / 89

## **ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Regionale;

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **CONSIDERATO**

Il testo della proposta di legge n. 340 14/05/2012 concernente: “Modifiche alle Leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifica alla legge regionale 19 luglio 2007 n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

la discussione degli emendamenti proposti dall’opposizione è stata oltremodo limitata dalla procedura emendativa adottata dal Consiglio regionale;

#### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

A elaborare una proposta di modifica della legge in approvazione coerente con quanto qui di seguito riportato:

“All’art. 4, comma 1, della l.r. n. 21, 11 agosto 2009, come modificata dalla l.r. n. 10, 13 agosto 2011, dopo il punto d) è aggiunto il seguente punto e):

e) limitatamente alle aree classificate come agricole che siano ubicate all’interno del territorio di Roma Capitale, l’ampliamento attraverso demolizione e ricostruzione è consentito unicamente per gli edifici a destinazione residenziale uni-plurifamiliare, ivi comprese le case famiglia di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41, e nel limite massimo del 15 per cento della cubatura esistente; eventuali sopraelevazioni sono consentite entro il limite massimo di un metro.”

  
Giuseppe Rossodivita

Rocco Berardo 